



**Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità siciliana**

**Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana**

90139 Palermo – via delle Croci, 8
Tel. 091 7071823 - 824 - 737
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Codice Fiscale 80012000826
Partita Iva 02711070827

Servizio Tutela e Acquisizioni
90139 Palermo – Via delle Croci, 8
Tel. 0917071704 - Fax 0917071702

serv.tutelabci@regione.sicilia.it

Indirizzo di Posta Certificata:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. n. del

Palermo Prot. n. 32334 del 30 GIUGNO 2017

Allegati n.

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 13.2.2017 n.31. Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Istruzioni

CIRCOLARE n. 9

Alle Soprintendenze per i Beni culturali
LORO SEDI

Ai Comuni della Sicilia

L'articolo 146 comma 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come modificato dal secondo decreto correttivo e integrativo n. 63 del 2008, dispone che “ *con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro, d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti* ”

In attuazione di tale disposizione di legge, è stato emanato il D.P.R. 9 luglio 2010 n.139 recante la disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, il cui allegato 1 conteneva 39 tipologie di interventi, cui applicare la procedura semplificata ivi prevista, articolata essenzialmente in tre misure, consistenti nel dimezzamento dei termini del procedimento, nella semplificazione documentale e in alcune misure di semplificazione organizzativa.

L'applicazione di tale provvedimento normativo nella Regione Siciliana, però, ad eccezione di alcune disposizioni in materia di semplificazione documentale, richiedeva l'emanazione di un'apposita norma regionale di recepimento, e non solo a causa della disposizione, contenuta nello stesso D.P.R. 139, secondo cui le Regioni a statuto speciale avrebbero dovuto emanare proprie disposizioni normative ispirate agli stessi principi, ma anche in considerazione del fatto che la maggior parte delle norme, in esso contenute, innovava nel complesso rapporto – esistente nell'ordinamento statale ma non in quello regionale siciliano - tra le Soprintendenze statali e uffici delle Regioni a Statuto ordinario competenti in materia. Lo stesso D.P.R., peraltro, prevedeva la formazione del silenzio rifiuto dopo 60 giorni, in contrasto con la norma regionale che nel 2004 ha introdotto la previsione della formazione del silenzio assenso dopo 120 giorni.

Responsabile procedimento		(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Tel.	Durata procedimento
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Responsabile		(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)	
Stanza	Piano	Tel.	Orario e giorni ricevimento

Allo scopo, comunque, di introdurre, anche nell'ordinamento regionale siciliano, disposizioni ispirate ai criteri del D.P.R. 139/2010, questo Dipartimento si è attivato, predisponendo, e periodicamente aggiornando e integrando, un apposito disegno di legge contenente norme di semplificazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche che, però, non è mai stato esitato.

Lo scorso 6 aprile, però, è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n.31, con cui è stato approvato il regolamento recante "Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che ha abrogato e sostituito il precedente D.P.R. n.139/2010, e che, almeno in parte, trova immediata applicazione anche nell'ordinamento regionale siciliano.

Stabilisce, infatti l'articolo 13, comma 3, del D.P.R. 31/2017 che l'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e interventi di cui all'allegato A si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a Statuto speciale; tale ultimo inciso fa riferimento alla diversa organizzazione degli uffici e delle competenze, in materia di beni culturali e tutela del paesaggio, presente nelle Regioni a statuto speciale rispetto alle Regioni a statuto ordinario.

Il nuovo regolamento di semplificazione, relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, attua la previsione dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Tra le innovazioni più rilevanti, anche per la sua efficacia immediata nell'ordinamento regionale siciliano, è l'individuazione di 31 tipologie di interventi "di lieve entità", elencati nell'Allegato A al DPR, che se eseguiti in aree vincolate non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Tra questi ci sono:

- Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, anche se comportano il mutamento della destinazione d'uso;
- interventi sui prospetti e sulle coperture eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore comunali e delle caratteristiche architettoniche e dei materiali, come rifacimento di intonaci, manutenzione dei balconi, delle scale esterne, infissi, parapetti, lucernari, comignoli, integrazione e sostituzione di vetrine o dispositivi di protezione nei negozi. La modifica o la realizzazione di aperture esterne e finestre a tetto che non interessano beni vincolati;
- interventi di consolidamento statico degli edifici, l'adeguamento o il miglioramento a fini antisismici, a condizione che non si modifichino il volume, l'altezza, i materiali di finitura o di rivestimento;
- interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, compresa l'installazione di servoscala e ascensori negli spazi non visibili dall'esterno;
- installazione di impianti tecnologici non soggetti a titoli abilitativi, come condizionatori e caldaie sui prospetti secondari;
- installazione di pannelli solari su coperture piane e non visibili dall'esterno, integrati nelle coperture o in aderenza ai tetti con stessa inclinazione e orientamento della falda;
- manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, di elementi di arredo urbano eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture;
- interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli e recinzioni, inserimento di sistemi antintrusione su edifici non vincolati;

- installazione di elementi amovibili, come tende, pedane, elementi ombreggianti, poste a corredo di attività economiche o turistico-ricettive;

- interventi su impianti idraulici privi di valenza storica, installazione di serre mobili stagionali senza muratura, palificazioni, pergolati, manufatti per il ricovero di attrezzi agricoli fino a 5 mq, manutenzione della viabilità vicinale, installazione di pannelli amovibili a fini turistici, interventi di ripristino delle attività agricole nelle aree invase da vegetazione arbustiva;

- installazione di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati;

- smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali già dotate di autorizzazione paesaggistica;

- fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici distrutti dopo le calamità naturali, a condizione che sia possibile accertarne la consistenza preesistente;

- demolizioni e ripristino dei luoghi conseguenti ad abusi edilizi.

Il regolamento individua, poi, ulteriori 42 tipologie di interventi, elencati nell'Allegato B allo stesso D.P.R, soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato, se eseguiti in aree vincolate. A questi si aggiunge la possibilità di sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata le istanze di rinnovo di autorizzazioni scadute da non più di un anno ed inerenti ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, purché il progetto sia conforme all'autorizzazione già rilasciata. Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica, invece, il procedimento autorizzatorio ordinario.

Tra gli interventi che potranno essere realizzati con un iter semplificato ci sono:

- incrementi di volume fino al 10% e fino a 100 mc eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture. Ogni ulteriore incremento eseguito sullo stesso immobile nei cinque anni successivi alla fine dei lavori sarà sottoposto a procedimento ordinario;

- realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre da tetto su beni vincolati;

- interventi sui prospetti che comportano l'alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici, come riconfigurazione delle aperture esterne, realizzazione di vetrine, ringhiere, parapetti e balconi, modifica degli intonaci, modifica o chiusura di balconi e terrazze, realizzazione di scale esterne;

- interventi sulle coperture che comportano l'alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici, come rifacimento del manto del tetto con materiali diversi, modifica delle coperture per l'installazione di impianti tecnologici, modifica dell'inclinazione delle falde, realizzazione di lastrici solari, terrazze a tasca, finestre a tetto, lucernari, abbaini, inserimento di canne fumarie e comignoli;

- interventi di adeguamento alla normativa antisismica o per il risparmio energetico che comportano innovazioni delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali di finitura e dei rivestimenti;

- interventi per il superamento delle barriere architettoniche con realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli maggiori di 60 centimetri, ascensori esterni e manufatti visibili dall'esterno che alterano la sagoma dell'edificio;

- installazione di pannelli solari, in aderenza e con stessa inclinazione e orientamento della falda, su edifici situati in parchi, complessi di valore estetico e centri storici; installazione di pannelli solari su coperture piane visibili dall'esterno;

- adeguamento della viabilità, ad esempio sistemazione di rotatorie, riconfigurazione degli incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi, percorsi ciclabili, parcheggi a raso;

- interventi nelle aree di pertinenza degli edifici vincolati, ad esempio adeguamento degli spazi pavimentati, realizzazione di camminamenti che non incidano sulla morfologia del terreno,

demolizione senza ricostruzione di volumi tecnici e altri manufatti senza nessuna valenza architettonica, installazione di serre fino a 20 mq;

- demolizione senza ricostruzione di edifici privi di interesse storico;

- realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente aperti su più lati e con superficie fino a 30 mq; realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici con volume fuori terra fino a 30 mc;

- verande funzionali alle attività commerciali, installazione di manufatti amovibili non stagionali, prima collocazione di manufatti amovibili stagionali;

- demolizione e ricostruzione di edifici e impianti tecnologici con stessa volumetria, sagoma e area di sedime. Sono esclusi gli edifici di non comune bellezza e memoria storica indicati nell'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Dlgs 42/2004.

Per tale seconda fattispecie, si procederà, a breve termine, all'emanazione di un apposito provvedimento amministrativo di accoglimento, in analogia a quanto disposto nel 2006, allorché venne introdotto l'obbligo di predisporre la relazione paesaggistica. Si tratta, infatti di innovazioni che trovano il loro fondamento e la loro *ratio* nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e per tale motivo non necessitano di particolari forme per la loro applicazione nella Regione siciliana.

A seconda, quindi, dell'intervento che si vuole porre in essere sarà possibile ricorrere a tre procedure diverse:

- **intervento libero**: senza obbligo di autorizzazione paesaggistica ma solo richiesta del titolo edilizio (quando serve); per essi, quindi, non occorre inviare alcuna comunicazione alla Soprintendenza e se, per errore, alla Soprintendenza dovesse pervenire un'istanza per interventi ricadenti in una delle tipologie previste nell'allegato A, l'istante dovrà essere immediatamente avvisato che l'intervento previsto non necessita di autorizzazione paesaggistica;

- **autorizzazione paesaggistica semplificata**; l'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità deve essere compilata, anche in modalità telematica, secondo il **modello semplificato riportato nell'apposito allegato** al D.P.R. 31 e deve essere corredata da una **relazione paesaggistica** semplificata, redatta da un tecnico abilitato, come esplicitato nell'allegato allo stesso decreto.

- **autorizzazione paesaggistica ordinaria**: per gli interventi più significativi.

Per quanto riguarda i procedimenti pendenti, in assenza di uno specifico regime transitorio, trova applicazione, trattandosi di norme procedurali, il principio generale *tempus regit actum*, in base al quale ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene adottato, con la conseguenza che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina saranno di regola assoggettati al nuovo regime,

Al riguardo, l'ufficio legale del Ministero ha precisato che occorre distinguere nettamente i casi in cui alla procedura ordinaria subentra il regime di esonero dall'autorizzazione paesaggistica (allegato A) dai casi in cui al regime ordinario (art. 146) subentra quello semplificato (allegato B) e tratta le dettagliatamente i seguenti casi:

-) **A. Interventi ed opere esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica**

-) **B. Procedimenti già avviati e collocati nell'ambito della procedura ordinaria,**

sottoposti, secondo il nuovo regolamento, a regime semplificato

A) Interventi ed opere esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica. A meno che non si tratti di interventi già autorizzati, le relative istanze saranno archiviate dalla Soprintendenza previa comunicazione al privato dell'entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio che individua le tipologie di interventi liberalizzati.

B) Procedimenti già avviati e collocati, nell'ambito della procedura ordinaria, e sottoposti, secondo il nuovo regolamento, a regime semplificato. In tali casi occorre distinguere:

b 1) se è stata presentata la documentazione prevista per il regime ordinario, il procedimento dovrà essere concluso in base al regime previgente;

b 2) diversamente, dovrà essere richiesta la relazione paesaggistica semplificata.

Si allega copia dell'allegato A e si raccomanda la puntuale applicazione delle disposizioni sopra riportate.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento regionale dei beni culturali.

Il Dirigente generale
Gaetano Pennino